



Comune di Rimini

Il Sindaco

COMUNE DI RIMINI

Limitazioni alla circolazione dinamica privata e regolamentazione impianti a biomassa legnosa nel territorio del Comune di Rimini periodo 01 Ottobre 2023 – 30 Aprile 2024

IL SINDACO

Premesso:

- che la Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la qualità dell'aria ambiente e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;
- che il D.Lgs. n° 155 del 13/08/2010 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto;

Visti:

- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) per il risanamento della qualità dell'aria, approvato dall'Assemblea Legislativa con deliberazione n.115 del 11 aprile 2017, che fra le varie misure previste ai fini della tutela della qualità dell'aria, prevede l'applicazione dal 01 Ottobre di ogni anno di provvedimenti riguardanti limitazioni alla circolazione dei veicoli privati nel centro abitato, utilizzo degli impianti a biomassa legnosa e misure emergenziali in caso di superamento continuativo per più giorni del valore limite del PM10 rilevati dalle stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria collocate nel territorio della provincia di appartenenza;
- i contenuti del "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", approvato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 795 del 05/06/2017 e sottoscritto in data 25/07/2017 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017 "Misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) e del Nuovo Accordo Di Bacino Padano 2017", con la quale la Regione Emilia Romagna ha approvato misure aggiuntive per il risanamento della qualità dell'aria, rispetto a quanto previsto nel PAIR2020, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere g), h), o) e p) dell'Accordo sottoscritto il 25/07/2017, andando a definire misure relative ai generatori di calore a biomassa per riscaldamento ad uso civile e misure emergenziali da adottare, aggiuntive rispetto a quanto previsto nel PAIR2020;
- la Legge Regionale n.14 del 22/10/2018, Capo IV "Disposizioni sulla qualità dell'aria", con la quale la Regione Emilia-Romagna all'articolo 40 ha definito ulteriori modalità di attuazione delle misure strutturali di limitazione della circolazione, delle misure emergenziali e delle domeniche ecologiche;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1523 del 02/11/2020 "Disposizioni in materia di pianificazione sulla tutela della qualità dell'aria", con cui la Regione Emilia-Romagna ha



Comune di Rimini

Il Sindaco

provveduto a fornire ulteriori disposizioni relative all'applicazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020);

- la Delibera di Giunta Regionale n.33 del 13/01/2021 "Disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria", con cui la Regione Emilia-Romagna ha provveduto al prolungamento fino al 30 Aprile di ogni anno del periodo di attuazione delle misure strutturali ed emergenziali per la tutela della qualità dell'aria, all'introduzione di un diverso meccanismo per l'attivazione delle misure emergenziali, all'aumento delle domeniche ecologiche fino a quattro al mese nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti ed alla estensione delle limitazioni alla circolazione nelle domeniche ecologiche ai veicoli diesel Euro 4, oltre che ulteriori misure relative al divieto di abbruciamenti dei residui vegetali;

- la Delibera di Giunta Regionale n.189 del 15/02/2021 ad oggetto "Ulteriori disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria" di completamento del quadro delle misure straordinarie per la qualità dell'aria non ricomprese nella delibera di Giunta Regionale n. 33 del 13/01/2021;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 2130 del 13/12/2021 che proroga le disposizioni del PAIR 2020 fino all'approvazione del nuovo piano ed inoltre stabilisce che le disposizioni relative all'obbligo di copertura delle vasche di stoccaggio degli effluenti zootecnici (di cui all'art. 22, comma 1, lettera a delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2020 , già differite dal punto 2 del dispositivo della propria deliberazione n. 33 del 2021) non trovino attuazione fino al 31/12/2022, confermando tutte le ulteriori misure previste dalla medesima propria deliberazione n. 33/2021;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 745 del 16/05/2022 "Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020). Adesione al progetto MOVE IN (MONitoraggio dei VEicoli INquinanti) per il monitoraggio delle percorrenze reali effettuate dai veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione mediante installazione di dispositivi telematici e disposizioni attuative" ha aderito, adeguandolo alla realtà regionale, al progetto MOVE IN, ideato dalla Regione Lombardia per la rilevazione e il monitoraggio, tramite l'installazione di una scatola nera, dei chilometri percorsi dai mezzi di trasporto soggetti a limitazione del traffico per motivi ambientali, al fine di adottare politiche in materia di qualità dell'aria, relativamente alla riduzione delle emissioni da traffico, correlate all'effettivo utilizzo del veicolo;

- la Legge Regionale n.11 del 03/08/2022 "Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2022. Altri interventi di adeguamento normativo", con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto all'art.36 che "l'entrata in vigore ... (omissis) delle limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel euro 4, nonché delle limitazioni emergenziali alla circolazione dei veicoli diesel euro 5, previste dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria, è prorogata sino all'attivazione del servizio "MOVE IN" di cui alla deliberazione di Giunta n. 745 del 16 maggio 2022 e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2022";

- la Deliberazione di Giunta regionale n.527 del 03/04/2023 "Adozione della proposta di Piano Aria Integrato regionale (PAIR 2030)" successivamente integrata con la Deliberazione di Giunta regionale n. 571 del 17/04/2023 per correzione di errori materiali;

- la Legge n. 103 del 10 agosto 2023 di conversione in legge del Decreto-Legge 13 giugno 2023, n. 69 "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.", che all'articolo 10 regola le pratiche agricole di raggruppamento e abbruciamento nel luogo di produzione di materiali vegetali nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto;

Visti inoltre:

- l'ordinanza sindacale del Comune di Rimini protocollo 440727 del 31/12/2022 "Ordinanza



Comune di Rimini

Il Sindaco

Sindacale per l'attuazione del sistema Move-In sul territorio comunale di Rimini" ovvero l'Attuazione del Sistema Move-In (MONitoraggio dei VEicoli Inquinanti) sul territorio comunale di Rimini, in attuazione alla Deliberazione della Giunta regionale n. 2127 del 05/12/2022."

- il Regolamento regionale n. 3 del 1 agosto 2018 "Approvazione del Regolamento forestale regionale in attuazione dell'art. 13 della L.R. n. 30/1981";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1928 del 21 dicembre 2020, "Approvazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L. n. 353/00. Periodo 2017-2021. Aggiornamento per l'anno 2020";
- l'Ordinanza Dirigenziale prot. n.97498 del 09/04/2019 relativa all'abbruciamento controllato di materiale vegetale sul luogo di produzione;

Preso atto:

- della sentenza 10 novembre 2020 (C-644/18) pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande Sezione, della Commissione europea contro la Repubblica italiana riguardante la violazione degli articoli 13 e 23 della Direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, per il superamento dei limiti di legge per le polveri PM10 e gli ossidi di azoto (NOx) in diverse zone tra cui la Pianura ovest e la Pianura est della Regione Emilia-Romagna;
- che la Regione Emilia-Romagna è coinvolta nella procedura sopra citata per il superamento valore limite giornaliero di PM10 nella zona Pianura Ovest (IT0892) e nella zona Pianura Est (IT0893) e che al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte e di conseguire, in tempi rapidi, il rispetto dei valori limite di PM10, è tenuta a adottare una serie di misure straordinarie per il risanamento della qualità dell'aria nelle zone citate;
- che in Regione Emilia-Romagna si è ancora a rischio di superamento del valore limite annuale di NO2, nonostante si sia rispettato il valore normativo nel 2020 e nel 2022;
- degli sforamenti costanti nella stazione di traffico di viale Flaminia a Rimini del numero massimo annuale di superamenti del valore limite giornaliero di PM10;
- che l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ritiene che le polveri fini siano tra le cause dirette del tumore al polmone;

Verificato:

- che il Comune di Rimini è pertanto tenuto all'attuazione dei provvedimenti individuati dagli art. 14 e 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR e al punto 1.d) della Delibera di Giunta Regionale n. 1412/2017 così come aggiornati dalla Legge Regionale n. 14 del 22/10/2018 nonché agli ulteriori provvedimenti sopra citati;
- che la popolazione residente nel Comune di Rimini al 31/12/2022 è pari a 150.416 abitanti;
- che nel corso del 2022 a Rimini nella centralina di monitoraggio da traffico di viale Flaminia sono stati superati 42 volte i valori limite per la protezione della salute fissati dalla UE, di cui al D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010, relativamente al PM10 (50 microgrammi/m3 di concentrazione giornaliera da non superare più di 35 volte in un anno), mentre i valori relativi al biossido di azoto (NO2) sono rimasti anche nel 2022 entro i valori limiti annuali previsti dalla normativa (40 microgrammi/m3 di concentrazione media annuale);

Considerato:

- che in Emilia-Romagna, il sistema di valutazione della qualità dell'aria ambiente, costituito dalle stazioni fisse, dai laboratori e unità mobili e dagli strumenti modellistici gestiti da Arpae, evidenzia nel periodo temporale 2008-2022, superamenti dei valori limite su diverse aree del territorio regionale e in particolare del valore limite giornaliero per la protezione della salute relativamente al PM10 (50 microgrammi/m3 di concentrazione giornaliera da non superare più di 35 volte in un anno), fissato dalla DIR 2008/50/CE e dal decreto di recepimento D.Lgs. n.



Comune di Rimini

Il Sindaco

155 del 13/08/2010;

Richiamati:

- l'art. 7 del Codice della Strada (D. Lgs 30.04.1992 n.285 e successive modifiche) con il quale si dà facoltà ai Comuni di limitare, nei centri abitati, con ordinanze motivate e rese note, la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;
- l'art. 13 della Legge n. 833 del 23/12/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";
- l'art.50 del D. Lgs. n.267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge n. 689 del 24/11/1981;
- gli artt. 122 e 182 del D.Lgs. n.152/2006 "Norme in materia Ambientale";
- il DPR n.74/2013;
- il DM Ambiente n.186/2017;
- la Legge n. 103 del 10 agosto 2023 di conversione in legge del Decreto-Legge 13 giugno 2023, n. 69

Per quanto sopra esposto

ORDINA

1 - nel periodo **01 Ottobre 2023 – 30 Aprile 2024** la circolazione stradale dinamica privata nel territorio del Comune di Rimini è assoggettata alle limitazioni e disposizioni definite dal punto 2 al punto 8 del dispositivo del presente provvedimento.

2 – Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.30 alle ore 18.30 divieto di circolazione stradale dinamica privata dei seguenti mezzi:

- Veicoli alimentati a benzina Euro 0, Euro 1 ed Euro 2;
- Veicoli alimentati a metano-benzina o GPL-benzina Euro 0 ed Euro 1
- veicoli diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4;
- ciclomotori e motocicli Euro 0 ed Euro 1.

3 – Divieto di circolazione stradale dinamica privata dalle ore 8,30 alle ore 18,30 nelle seguenti domeniche (Domeniche Ecologiche):

- domenica 01, 08, 15, 22, 29 ottobre 2023
- domenica 05, 12, 19, 26 novembre 2023;
- domenica 03, 10, 17 dicembre 2023;
- domenica 07, 14, 21, 28 gennaio 2024;
- domenica 04, 11, 18, 25 febbraio 2024;
- domenica 03, 10, 17, 24 marzo 2024.
- domenica 07, 14, 21, 28 aprile 2024.



Comune di Rimini

Il Sindaco

alle seguenti tipologie di veicoli:

- Veicoli alimentati a benzina Euro 0, Euro 1 ed Euro 2;
- Veicoli alimentati a metano-benzina o GPL-benzina Euro 0 ed Euro 1
- veicoli diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4;
- ciclomotori e motocicli Euro 0 ed Euro 1.

4 - L'Area Urbana del Comune di Rimini in cui si applicano le limitazioni della circolazione è la seguente:

Zona urbana a mare della Strada Statale 16

Sono escluse/i dalle limitazioni:

- la Strada Statale 16;
- i seguenti tratti della viabilità urbana a confine:
 - Viale Principe di Piemonte dal confine con Riccione fino alla rotonda di incrocio con Via Cavalieri di Vittorio Veneto;
 - Via Cavalieri di Vittorio Veneto;
 - Via San Salvador dal confine con Bellaria-Igea Marina fino all'incrocio con Via Tolemaide;
 - Via Tolemaide;
- i seguenti tratti di viabilità al fine di consentire l'accesso ai parcheggi scambiatori ed alle strutture di ricovero e cura:
 - Viale Losanna, Viale Parigi, Via Ambrosoli, Via Giordani, Via Melucci, Via Marradi, Viale Settembrini, Via Flaminia tratto dalla S.S.16 fino alla rotatoria con Viale Settembrini, Via Giuliani (ritorno Via Fada e Via Lagomaggio) Via Ugo Bassi, Via Roma, Largo Martiri d'Ungheria, Via Dei Mille, Viale Matteotti, Via XIII Settembre, Via Popilia, Via Emilia;
 - l'accesso e l'uscita dal parcheggio del Piazzale Caduti di Cefalonia fino alla SS.16 (percorso di accesso/uscita: SS.16 - Via Marechiese - Via Caduti di Marzabotto);
 - l'accesso e l'uscita dal parcheggio di via Euterpe (Centro AUSA) fino alla SS.16 (percorso di accesso/uscita: SS.16 - Via della Fiera - Via Euterpe);
 - l'accesso e l'uscita dal parcheggio di Viale Valturio fino alla SS.16 (percorso di accesso/uscita: SS.16 - Via Marechiese - Viale Valturio);
 - l'accesso e l'uscita dal parcheggio Italo Flori fino alla SS.16 (percorso di accesso/uscita: SS.16 - Via Marechiese - Viale Valturio - Via Circonvallazione Occidentale - Via Fracassi);
 - l'accesso e l'uscita dal parcheggio presso il parco Don Tonino Bello fino alla SS.16 (percorso di accesso/uscita: SS.16 - Via Beltramini - Via Baroni);
 - l'accesso e l'uscita dal parcheggio Piazzale Cesare Zavattini fino alla SS.16 (percorso di accesso/uscita: SS.16 - Via Beltramini - Via Morri);
 - l'accesso e l'uscita dal parcheggio di Via Flaminia Conca c/o il Tribunale fino alla SS.16 (percorso di accesso/uscita: SS.16 - Via Flaminia Conca);



Comune di Rimini

Il Sindaco

- l'accesso e l'uscita dal parcheggio dell'Ospedale fino alla SS.16 (percorso di accesso/uscita: SS.16 – Via Flaminia fino alla rotonda Suor Angela Molari);
- l'accesso e l'uscita dai parcheggi del Palacongressi fino alla SS.16 (percorso di accesso/uscita: SS16 – Via della Fiera – Via Monte Titano fino alla rotatoria con Via Acquario – Via Rosaspina fino al Piazzale Bornaccini);
- l'accesso e l'uscita dai parcheggi in località Torre Pedrera c/o ex lavatoio fino alla SS.16 (percorso di accesso/uscita: SS16 – Via Tolemaide – Via Apollonia);
- l'accesso e l'uscita dai parcheggi in località Miramare in viale Marconi fino alla SS.16 (percorso di accesso/uscita: SS16 – Via Cavalieri di Vittorio Veneto – Viale Marconi).

5 – Le limitazioni alla circolazione di cui ai precedenti punti sono sospese nei seguenti giorni festivi:

- 01 novembre 2023;
- 08 dicembre 2023;
- 24 - 25 - 26 dicembre 2023;
- 31 dicembre 2023;
- 01 gennaio 2024;
- 06 gennaio 2024;
- 31 marzo - 01 aprile 2024
- 25 aprile 2024.

6 – Tipologie di autoveicoli e di veicoli ai quali non si applicano le limitazioni alla circolazione di cui ai precedenti punti:

- autoveicoli con almeno 3 persone a bordo (car pooling) se omologate a 4 o più posti;
- autoveicoli con almeno 2 persone a bordo se omologate a 2 o 3 posti, incluso ciclomotori e motoveicoli;
- autoveicoli elettrici e ibridi;
- ciclomotori e motocicli elettrici;
- autoveicoli alimentati a Gas metano o GPL Euro 2 e superiori;
- autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali, così come definiti dall'articolo 54 del codice della strada.

7 - Veicoli oggetto di deroga alle limitazioni della circolazione di cui ai precedenti punti:

- veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza, veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia) e veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti pubblici e privati (esempio elettrici, idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere);



Comune di Rimini

Il Sindaco

- veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione del datore di lavoro;
- veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza e veicoli utilizzati dagli Ufficiali Giudiziari in servizio;
- veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.);
- veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno "H" (handicap);
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria nonché per l'assistenza domiciliare di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili, veicoli utilizzati per il trasporto di persone dismesse da strutture ospedaliere con apposita certificazione;
- veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.), veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali, scuole, mense e cantieri;
- veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;
- veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo) e, nel caso di motoveicoli, con istruttore che segue, in collegamento radio, su un altro motoveicolo;
- veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art.60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, StoricoLancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
- veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
- veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento, in entrata ed uscita, degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza o di autocertificazione indicante l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario;
- veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 19.000 €, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione;
- carri funebri e veicoli al seguito;
- veicoli diretti alla revisione purchè muniti di documentazione che attesti la prenotazione;
- veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall'Amministrazione comunale;
- veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Locale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultano intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura, a condizione che la stessa sia situata all'interno del Comune;
- autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri avente massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa;



Comune di Rimini

Il Sindaco

- veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261 e s.m.i.);
- veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art.1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n.474.

8 – Misure emergenziali.

In seguito alle verifiche effettuate da ARPAE, nei giorni di controllo settimanali (lunedì, mercoledì e venerdì) in caso di previsione di superamento del valore limite giornaliero per il PM10, nell'ambito territoriale della Provincia di Rimini, per 3 giorni consecutivi, sono altresì previste, dal giorno successivo, le seguenti misure emergenziali, fino al successivo giorno di controllo incluso:

- a. **ampliamento delle limitazioni** alla circolazione dalle ore 8,30 alle ore 18,30 a tutti i **veicoli diesel Euro 5;**
- b. **riduzione della temperatura di almeno un grado centigrado negli ambienti** di vita riscaldati:
 - fino a massimo 19°C (+ 2°C di tolleranza) nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali,
 - fino a massimo 17°C (+ 2°C di tolleranza) nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali),
 - ad esclusione degli ospedali, case di cura, scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;
- c. **divieto di utilizzo di generatori di calore domestico alimentati a biomassa legnosa,** in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi **prestazioni energetiche ed emissive che non** sono in grado di **rispettare i valori** previsti almeno per la **classe "4 stelle;**
- d. **divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli;**
- e. **divieto assoluto per qualsiasi combustione all'aperto** (residui vegetali, falò, barbecue, fuochi d'artificio, ecc.), anche relativamente alle deroghe consentite dall'art.182, comma 6 bis, del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006, rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco. Sono fatte salve le deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria;
- f. **divieto di spandimento dei liquami zootecnici** e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono escluse dal divieto le tecniche di spandimento con interrimento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo. Sono fatte salve le deroghe per soprappiù limite di stoccaggio, verificato dall'Autorità competente al controllo;
- g. **potenziamento dei controlli sui veicoli circolanti.**

Dell'attivazione di tali misure emergenziali sarà data notizia alla cittadinanza mediante pubblici avvisi.

Le misure emergenziali di cui al presente punto 8 restano in vigore fino al successivo giorno di controllo di ARPAE incluso (lunedì, mercoledì o venerdì o, nel caso in cui il giorno di controllo cada in una festività, al primo giorno lavorativo successivo): ARPAE con il bollettino può comunicare il rientro ad una situazione di "nessuna allerta", o confermare l'allerta.

9 – La regolamentazione degli impianti a biomassa legnosa destinati al riscaldamento ad uso civile nel territorio del Comune di Rimini è assoggettata alle seguenti limitazioni e disposizioni:



Comune di Rimini

Il Sindaco

- divieto di installare, per riscaldamento ad uso civile, generatori a biomassa legnosa con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" (così come definite dal Decreto del Ministero dell'Ambiente n.186 del 7 novembre 2017) e focolari/camini tradizionali aperti o che possono funzionare aperti;

- obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. È stabilito altresì l'obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione;

10 - Divieto di abbruciamento di residui vegetali nel periodo 01/10/2023 - 30/04/2024 sul territorio del Comune di Rimini, ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152. Sono sempre fatte salve le deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria;

E' prevista deroga, limitatamente alla combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o dal possessore del terreno, per soli due giorni complessivi, nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria, nei mesi di marzo, aprile ed ottobre;

Tale deroga è consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria, di cui al punto 7 della presente Ordinanza, e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi. Le modalità con cui dovranno essere condotti e comunicati, gli abbruciamenti in deroga sopra citati, sono riportate nell'allegato 2 della Delibera di Giunta regionale n.189 del 15/02/2021.

DISPONE

1 - che venga apposta una adeguata e ben visibile segnaletica stradale necessaria per dare esecuzione al presente provvedimento;

2 - che il presente provvedimento sia applicato dagli Organi preposti a controllarne l'osservanza a decorrere dalla apposizione della segnaletica stradale;

3 - che per consentire l'attività di controllo degli Organi addetti alla vigilanza sia fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i contrassegni e di esibire, su richiesta dei medesimi Organi, le certificazioni/attestazioni che documentano le circostanze di deroga o esenzione.

RENDE NOTO CHE

- Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente Ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge n. 689 del 24/11/1981 e dal Nuovo Codice della Strada.



Comune di Rimini

Il Sindaco

- ai sensi dell'art. 7 comma 13 bis del vigente Codice della Strada la violazione delle limitazioni alla circolazione previste dalla presente Ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 168,00 a € 679,00, salvo adeguamenti previsti ai sensi dell'articolo 195 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni;
- L'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti punti 7, 8 e 9 è punita con la sanzione amministrativa ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente l'attività non consentita;
- L'inosservanza delle disposizioni di cui al punto 10 è punita, ai sensi del comma 4 dell'art.10 del DL 69/2023 convertito con L. n. 103 del 10 agosto 2023, con la sanzione amministrativa non da € 300,00 a € 3.000,00.
- Non risponde della violazione alla presente ordinanza colui che ha commesso il fatto in stato di necessità, e cioè per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile.
- Chiunque - al fine di ottenere i contrassegni e/o i documenti atti a certificare/attestare le deroghe alle limitazioni alla circolazione previste dalla presente Ordinanza - rilasci dichiarazioni mendaci, falsifichi o alteri o proceda a contraffazione di contrassegni e/o di documenti, oppure usi contrassegni falsi o alterati o contraffatti, sarà punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
- Chiunque usi in modo improprio i contrassegni e/o le certificazioni/attestazioni relativi alle deroghe alle limitazioni alla circolazione (es. veicolo condotto da persona estranea rispetto a quella indicata sul documento, circolazione al di fuori degli orari e/o dei tempi previsti dal documento ecc.) sarà assoggettato al ritiro del contrassegno/documento ed alla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Codice della Strada;
- Per controllare la "classe ambientale" del proprio veicolo (Euro 0/Pre-Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5) e le sigle di omologazione dei veicoli dotati di filtro anti-particolato (FAP) occorre verificare quanto riportato sulla carta di circolazione. Nel sito www.liberiamolaria.it (gestito dalla Regione Emilia Romagna) sono consultabili gli elenchi aggiornati delle Direttive Europee anti-inquinamento succedutesi nel tempo;
- Che gli atti istruttori citati nel presente provvedimento sono depositati presso la U.O. Qualità Ambientale/Ufficio Tutela del Territorio e Valutazioni Ambientali (Via Rosaspina n.21- Tel.0541/704688) ove, con le modalità di legge è possibile prenderne visione ed estrarne copia (giorni di ricevimento: Martedì e Giovedì dalle ore 11.30 alle ore 13.30);
- Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Infrastrutture e Qualità Ambientale del Comune di Rimini;
- Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure è ammesso Ricorso Amministrativo Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti sempre dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.



Comune di Rimini

Il Sindaco

DISPONE

A) che **l'U.O. Comunicazione e U.R.P. del Comune di Rimini** provveda a rendere nota a tutti i cittadini la presente Ordinanza:

- attraverso i mezzi di informazione (televisione, radio, stampa, internet ecc.) atti a garantire una massima e tempestiva divulgazione;
- attraverso l'organizzazione di un unico Ufficio/punto comunale di informazione, accessibile da tutte le tipologie di utenza, che garantisca risposte adeguate ed omogenee a tutti i quesiti che possano essere posti in materia;

B) che **il Settore Infrastrutture e Qualità Ambientale del Comune di Rimini** provveda affinché sia apposta idonea segnaletica e provveda all'invio della presente Ordinanza a:

- * Direzione Polizia Locale di Rimini
- * Settore Mobilità
- * U.O. Comunicazione e U.R.P. del Comune di Rimini
- * Prefettura di Rimini
- * Questura di Rimini
- * Comando Provinciale Arma dei Carabinieri
- * Comando Guardia di Finanza di Rimini
- * Gruppo Carabinieri Forestale di Rimini
- * Regione Emilia Romagna
- * Provincia di Rimini
- * START Romagna

IL SINDACO
Dott. Jamil Sadegholvaad
F.to digitalmente